

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA SOCIALE, FORMAZIONE E LAVORO

Articolo 6

Programma straordinario per la disabilità

1. Al fine di attivare un programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volte a sostenere l'integrazione scolastica, sociale **e lavorativa** e l'autonomia personale dei disabili nel territorio regionale, è istituito apposito stanziamento di euro 3.000.000,00 nell'anno 2016, di euro 3.000.000,00 nell'anno 2017 e di euro 3.000.000,00 nell'anno 2018 a valere sulla Missione 12 Programma 02.
- 1bis. Lo stanziamento di cui al comma precedente ^{può essere} ~~sarà~~ destinato anche al mantenimento dei progetti di inserimento lavorativo dei disabili già in atto a cura di enti pubblici. La Giunta regionale provvederà con proprio atto a determinarne le modalità.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale con propria deliberazione adotta il programma di cui al comma 1 unitamente ad un piano operativo annuale e, **previo parere della competente Commissione Consiliare Permanente**, lo approva.
3. Per gli anni successivi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle relative leggi di bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione adotta i successivi piani operativi annuali, **sentita la competente Commissione Consiliare Permanente**.

Come emendato
Votanti 19 F. 13 C 3 A 3